



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 303/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Legge di stabilità regionale 2018."

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/12/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/12/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,VIGILANZA,Commissione Autoriforma
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 36 e 49, estratto Allegato n. 4/1) pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 pag. 7

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Normativa regionale

Legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 pag. 22

Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 36 e 49, estratto Allegato n. 4/1).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

TITOLO III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni [\(83\)](#)

Art. 36 *Principi generali in materia di finanza regionale [\(84\)](#)*

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

(83) Titolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

(84) Articolo modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#), e, successivamente, così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 49 *Fondi speciali* ⁽⁹⁸⁾

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

(98) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****7. La legge di stabilità regionale**

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 [\(1\)](#).

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile.

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera c\), della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), di competenza statale ai sensi dell'[articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'[articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#), nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'[articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#), non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le

suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della [legge n. 225 del 1992](#) in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'[articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998](#).

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

2. Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle

nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

3. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi.

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

4. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

5. Criteri e procedure per la concessione dei contributi.

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;

b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;

c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di

volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata ⁽²⁾.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'[Acc. 25 novembre 2004](#), il [Prov. 28 luglio 2005](#), il [Prov. 29 aprile 2010, n. 5](#) e il [Prov. 8 luglio 2010, n. 58](#).

6. Obblighi dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;

c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.

7. Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.
 2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.
 3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:
 - a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;
 - b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
 4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
 5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.
-

8. Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità.

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della [legge n. 225 del 1992](#), in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'[articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998](#), ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia

del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione.

2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del [decreto legislativo n. 112 del 1998](#) e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della [legge n. 225 del 1992](#), in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'[articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998](#).

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e nel rispetto dei principi introdotti dalla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#).

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

9. *Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della [legge n. 225 del 1992](#), in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'[articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998](#), nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'[articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#), e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66*, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della *legge n. 225 del 1992*.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10 ⁽³⁾.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire

all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia ⁽⁴⁾.

(3) Vedi, anche, l'art. 38, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle

organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa ⁽⁵⁾.

(5) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, *D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, *O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904*.

11. Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, che ne assicura il coordinamento.

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

12. Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

13. Estensione benefici.

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la

propria collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

14. Norma di copertura.

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.

15. Norma transitoria.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'[articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

16. Norma abrogativa.

1. Il [decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613](#), è abrogato.

17. Norma finale.

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.

L.R. 29 marzo 1999, n. 8 ⁽¹⁾.

Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Calabria assume a proprio carico oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche non rientranti nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.

2. Gli interventi e le patologie che legittimano l'impegno finanziario della Regione sono i seguenti:

a) trapianti d'organo e di tessuti, di cornea e di midollo, ivi comprese la tipizzazione e l'assistenza post-operatoria in Italia e all'estero che non siano fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale ⁽²⁾;

b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre terapie antitumorali in Italia che non siano disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale ⁽³⁾;

c) particolari sindromi e/o malattie rare congenite o acquisite qualora siano necessarie prestazioni non fruibili presso la Rete regionale delle malattie rare, patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni qualora necessitino di prestazioni non fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale ⁽⁴⁾;

d) patologie che necessitano di trattamenti diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;

e) trattamento terapeutico con metodo Doman ⁽⁵⁾;

f) fecondazione assistita ⁽⁶⁾.

(2) Lettera così modificata dapprima dall'art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e poi dall'art. 50, comma 4, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 (mediante l'aggiunta delle parole "che non siano fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale"), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata dallo stesso alla presente lettera.

(3) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 1, lettera a), primo alinea, [L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(4) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 1, lettera a), secondo e terzo alinea, [L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(5) Lettera eliminata dall'[art. 50, comma 4, lettera a\), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale all'eliminazione della presente lettera disposta dallo stesso.

(6) Lettera eliminata dall'[art. 50, comma 4, lettera a\), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale all'eliminazione della presente lettera disposta dallo stesso.

Art. 2

Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza.

1. Le prestazioni assistenziali relative alle patologie di cui all'art. 1, in favore dei cittadini calabresi residenti in Calabria e il cui reddito lordo familiare non superi 36.000,00 euro annui che accedono a centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero, sono erogate, in forma indiretta, mediante rimborso da parte dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza di quota-parte della spesa sostenuta ⁽⁷⁾.

2. Rientra, in dette prestazioni il rimborso delle spese di viaggio e permanenza connesse con quegli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono specifiche professionalità tecniche ed utilizzo di strutture che non sono tempestivamente ed adeguatamente disponibili nell'ambito del servizio sanitario regionale o nazionale e richiedenti, pertanto, specifiche professionalità e/o metodiche tecnico - curative ovvero l'uso di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

(7) Comma così modificato dapprima dall'[art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#) e poi dall'[art. 28, comma 1, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 3

Rimborso di spese sostenute.

1. Allo scopo di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle patologie indicati all'art. 1, la Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente e dell'eventuale donatore con le seguenti modalità ⁽⁸⁾:

- rimborso totale delle spese di viaggio effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo, ovvero in autobus, con il proprio automezzo e con automezzo noleggiato ⁽⁹⁾;

- le spese di soggiorno sostenute sia in Italia che all'estero presso la località del Centro Trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 euro giornalieri; le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di euro 40,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa ⁽¹⁰⁾;

- per trattamenti erogati in regime ambulatoriale, fino ad un tetto di euro 1.500,00, se in Italia e di euro 2.500,00, se all'estero ⁽¹¹⁾.

2. Nei confronti dell'accompagnatore, o di entrambi i genitori, in caso di minori abbinati necessariamente della loro duplice presenza, previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza, sono riconosciuti gli stessi rimborsi per le spese alberghiere e per i viaggi con le identiche modalità previste al comma 1. Per i minori sottoposti a tutela, il rimborso è dovuto all'esercente la patria potestà o al tutore ⁽¹²⁾.

⁽⁸⁾ Alinea così modificato dall'art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

⁽⁹⁾ Alinea così modificato dall'art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

⁽¹⁰⁾ Alinea così sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8, poi così modificato (mediante sostituzione dell'importo di euro 50,00 con l'importo di euro 40,00) dall'art. 50, comma 4, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta

dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata dallo stesso al presente alinea. Il testo originario era così formulato: «- diaria di lire 80.000, se in Italia e di lire 160.000 se all'estero».

(11) Alinea così modificato (mediante sostituzione dell'importo di lire 3.200.000 con l'importo di euro 1.500,00 e dell'importo di lire 4.800.000 con l'importo di euro 2.500,00) dall'[art. 50, comma 4, lettera c\)](#), [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alle modifiche apportate dallo stesso al presente alinea.

(12) Comma così modificato dapprima dall'[art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#) e poi dall'[art. 50, comma 4, lettera d\)](#), [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#) (mediante sostituzione delle parole "per l'assistito" con le parole "al comma 1"), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata dallo stesso al presente comma.

Art. 4

Metodo Doman ⁽¹³⁾.

1. La Regione Calabria, tenuto conto della rilevanza sociale ed umana del problema, provvede a sostenere le famiglie dei soggetti con gravi disabilità psicomotorie che con continuità affrontano spese ingenti per l'esecuzione di particolari prestazioni riabilitative non praticate sul territorio nazionale, identificate con il metodo «Doman».

2. A tale fine, ai soggetti aventi titolo e che ne facciano richiesta, viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

3. In questo caso particolare, dove necessaria È la presenza di entrambi i genitori, eccezionalmente il rimborso È esteso per le spese sostenute per i viaggi e la permanenza anche a questi ultimi, come indicato al precedente articolo 3.

(13) Articolo abrogato dall'[art. 50, comma 4, lettera e\)](#), [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente

estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale all'abrogazione del presente articolo.

Art. 5

Procedure per l'erogazione.

1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge fa fede l'autorizzazione alle prestazioni rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente in conformità alle normative vigenti in materia, per patologie riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

2. Per quanto concerne le residue patologie elencate dalla presente legge e non previste quali prestazioni rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, l'assistito deve presentare domanda corredata da certificazione di un medico specialista della specifica patologia o, in sua assenza, di un medico specialista in branca affine dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza, corredata dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessità del ricorso alle prestazioni sanitarie di alta specializzazione fuori Regione. Non occorre corredare la domanda con certificazione del medico specialista dell'A.S.L. per i trapiantati e i portatori di gravi patologie già acclerate con documentazione certa e probatoria ⁽¹⁴⁾.

3. La domanda, che deve, altresì, documentare la eventuale necessità di un accompagnatore, deve contenere:

- il nome dell'assistito e dell'eventuale o degli eventuali accompagnatori;
- la località ed il presidio, sanitario ove saranno fruite le prestazioni;
- la durata prevista per il trattamento sanitario;
- il termine entro il quale presumibilmente la prestazione, deve essere fruita;
- il tipo di prestazione sanitaria da fruire.

4. Per ottenere il rimborso, gli aventi titolo devono presentare all'Azienda sanitaria locale di appartenenza la documentazione in originale delle spese sostenute con fatture quietanzate, ricevute di pagamento o biglietti di viaggio ⁽¹⁵⁾.

5. Le Aziende Sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso il Centro Trapianti ⁽¹⁶⁾.

(14) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 13*.

(15) Comma così modificato dapprima dall'*art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8* e poi (mediante soppressione delle parole "equipollenti" e delle parole "ticket relativi ai pedaggi autostradali") dall'*art. 50, comma 4, lettera f), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 50*, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alle modifiche apportate dallo stesso al presente comma.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in lire 700.000.000 (settecentomilioni) si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti: "Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998», che viene ridotto del medesimo importo ai sensi dell'*art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5*.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4341105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nell'esercizio 1999 con la denominazione: «Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie», e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 700.000.000 (settecentomilioni).

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario. [Lo stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio finanziario sul pertinente capitolo di spesa costituisce in ogni caso limite massimo ed inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari] ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così modificato (mediante l'aggiunta del secondo periodo) dall'*art. 50, comma 4, lettera g), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente la

Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al secondo periodo del presente comma aggiunto dallo stesso.

Art. 7

Monitoraggio.

1. L'Assessorato regionale alla sanità provvede semestralmente ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle richieste approvate.
2. [Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie allocate nel pertinente capitolo di spesa rispetto alle richieste pervenute, il competente dipartimento, anche attraverso apposito regolamento da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, adotta criteri di selezione che privilegino i soggetti economicamente più deboli]⁽¹⁸⁾.

(18) Comma aggiunto dall'art. 50, comma 4, lettera h), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 50, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.